

# CENTRALE UNICA COMMITTENZA

tra i Comuni di:

## BARGE, CAVOUR e RIFREDDO



### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

N. 5 DEL 27/03/2019

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA INDETTA PER CONTO DEL COMUNE DI BARGE PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “FONDI EX ART. 8 COMMA 4 L.R. 13/1997 – PROGRAMMA INTERVENTI 2018 ANNUALITA’ 2017 – INTERVENTI DI MOVIMENTAZIONE MATERIALE E RIMBOTTIMENTO DI SPONDA E REALIZZAZIONE INTERVENTI URGENTI DI ELIMINAZIONE EROSIONE DI SPONDA TORRENTE INFERNOTTO E REALIZZAZIONE PROTEZIONE SPONDALE IN SINISTRA OROGRAFICA. C.U.P: D82H18000330005 – CIG: 7718781B93.  
**ANNULLAMENTO PARZIALE DETERMINAZIONE N. 3 del 31.1.2019**

#### IL RESPONSABILE DELLA C.U.C.

Visto il D.Lgs. 19 aprile 2016 , n. 50 recante il Codice dei contratti pubblici.

Vista la convenzione in data 19.04.2018 per la costituzione della Centrale Unica di Committenza (C.U.C. ) siglata fra i Comuni di Barge, Cavour e Rifreddo; la Centrale ha effettuato la debita iscrizione presso l’ ANAC, codice AUSA 0000558099M.

Visto il provvedimento della Sindaca di Barge n. 46 del 08.05.2018 – prot. n. 6382 relativo alla nomina del Responsabile della Centrale Unica di Committenza fra i Comuni di Barge, Cavour e Rifreddo.

Premesso che,

- in data 20 dicembre 2018 si è tenuta la gara per l’appalto dei lavori pubblici relativi agli interventi di movimentazione materiale e rimbottimento di sponda e realizzazione

interventi urgenti di eliminazione erosione di sponda Torrente Infernotto e realizzazione protezione spondale in sinistra orografica C.U.P : D82H18000330005 - CIG : 7718781B93”; la gara di appalto è stata indetta con determinazione n. 8 del 6 dicembre 2018;

- con propria determina n. 1 del 14 gennaio 2019, i lavori pubblici sopra citati vennero aggiudicati alla ditta Geoverde System S.r.l. con sede legale in Torino, Corso Massimo d’Azeglio n. 19;
- con successiva determina n. 3 del 31.1.2019, venne annullata, in autotutela, la precitata determina n. 1 del 14 gennaio 2019, con ciò annullandosi tanto l’aggiudicazione dei lavori alla ditta Geoverde System S.r.l. quanto l’intera procedura di gara negoziata:

Richiamati i motivi esplicitati nella determinazione n. 3 del 31.1.2019 per l’annullamento dell’aggiudicazione e della procedura negoziata.

Rilevato che l’Avv. Laura Allasia, in nome e per conto della ditta Costrade Srl, sedente in Saluzzo, località Paschere n. 33, in data 5 febbraio 2019, facendo seguito ad una precedente propria lettera in data 31 gennaio 2019 in cui si contestava la legittimità della determinazione n. 1 del 14 .1.2019 e se ne invocava l’annullamento per essere stata la gara aggiudicata ad un operatore economico ( Geoverde System S.r.l.) non invitato a partecipare alla procedura negoziata, ha scritto alla Centrale Unica di Committenza fra i Comuni di Barge, Cavour e Rifreddo perché la Centrale Unica di Committenza annullasse, in via di autotutela, la determinazione n. 3 del 31.1.2019, limitatamente al punto 2) del dispositivo della stessa dove si stabilisce l’annullamento della procedura di gara negoziata, indetta ex articolo 36, comma 2, lettera c) del d.lgs. 50/2016 ed inerente l’affidamento dei lavori *de quo*; continua il legale della ditta Costrade Srl chiedendo alla CUC di aggiudicare la gara, di conseguenza, in virtù degli atti di gara espletati, alla ditta Costrade Srl, migliore offerente.

Sostiene il Legale della ditta Costrade Srl che la sentenza del Consiglio di Stato n. 3989 del 25.01.2018, posta nella determina CUC n. 1/2019 a fondamento della ammissione alla gara e, quindi, dell’aggiudicazione della stessa a favore di Geoverde System Srl, non sia condivisibile né applicabile al caso di specie; infatti, continua il legale di Costrade Srl, il principio di diritto enunciato dal supremo giudice amministrativo, trova ragione in una situazione di fatto del tutto diversa dal caso concreto, ed aggiunge che la sentenza “sarebbe sostanzialmente ed implicitamente abrogativa della procedura negoziata così come congegnata dal legislatore, viziata da eccesso di potere giurisdizionale e quindi sindacabile ex art.111 Cost.”. Si osserva poi nella lettera che, il Comune di Barge aveva pubblicato il 16 aprile 2018 un Avviso per la formazione degli elenchi di operatori economici interessati a partecipare alle procedure negoziate per varie categorie di lavori e la ditta partecipante non invitata, avrebbe ben potuto, in tale occasione, segnalare il proprio interesse.

Ritiene invece il Legale della ditta Costrade srl non sussistere un interesse pubblico attuale e concreto per l’annullamento dell’intera procedura di gara, essendo l’anomalia della procedura, sussunta dalla CUC a fondamento della decisione, irrilevante ai fini della correttezza e legittimità delle operazioni di gara.

Considerato che, alla luce delle argomentazioni svolte dall’Avv. Allasia per conto della ditta Costrade Srl, partecipante alla gara d’appalto *de qua*, è possibile in virtù dell’approfondimento dell’osservazione in merito alla circostanza di fatto, ivi sottolineata, relativa all’avvenuta pubblicazione da parte del Comune, il 16 aprile 2018 dell’Avviso per la formazione degli operatori economici interessati a partecipare alle procedure negoziate per varie categorie di lavori, rinvenire un rilevante elemento di distinzione fra la fattispecie trattata dal Consiglio di Stato e quella di cui si parla. Di talché si può dedurre che la fattispecie sottesa alla sentenza del Consiglio di Stato n. 3989 del 25.01.2018, qui citata – procedura negoziata intrapresa invitando ditte scelte dall’Amministrazione senza formazione preventiva degli elenchi di ditte interessate – si differenzia sostanzialmente da quella in

argomento, dove, invece, le ditte hanno fatto pervenire al Comune il loro intendimento di partecipare alle gare di appalto indette dal Comune ( compresa quella in parola) entro un termine temporale ampiamente precedente quello della gara in questione. Ciò che rende non esattamente applicabile il principio enunciato dalla suprema magistratura amministrativa alla gara di appalto in argomento, **con conseguente non ammissibilità dell'offerta di Geoverde System Srl** perché non conforme alla procedura adottata dal comune di Barge e dalla competente CUC .

Considerato che, d'altra parte, una attenta disamina dell'applicazione del criterio di interesse pubblico concreto alla decisione di annullamento della procedura di gara, fa ritenere che lo stesso sia limitato ad una carenza di pubblicità nel procedimento, verificatasi nel momento in cui la Stazione appaltante ha ritenuto di procedere alla continuazione della gara di appalto, in presenza di un nuovo e importante e determinante elemento, senza renderlo noto agli altri concorrenti perché potessero esserne edotti ed esprimere eventuali rilievi.

Considerato ancora che ragioni di economicità di atti e mantenimento degli atti compiuti per non disperdere attività già eseguite, se legittime, consigliano, dopo le premesse considerazioni di non annullare gli atti di gara finora compiuti, procedendo con gli ulteriori adempimenti, dopo l'esclusione dell'offerta della ditta Geoverde System S.r.l. Occorre pertanto, per i motivi sopra esplicitati :

- 1) confermare l'annullamento dell'aggiudicazione dei lavori *de quo* alla ditta Geoverde System S.r.l. , ma per un motivo diverso rispetto a quelli indicati nella determina n. 3 del 31.1.2019, ossia perché non conforme alla procedura di gara;
- 2) annullare l'annullamento della procedura di gara negoziata ex articolo 36, comma 2, lettera c) del d.lgs. 50/2016 inerente l'affidamento dei lavori *de quo*, deciso al comma 2) del dispositivo della citata determina n. 3 del 31.1.2019.

Rilevato che per espresso riconoscimento della dottrina amministrativistica, l'annullamento di un provvedimento annullato, fa rivivere il primo provvedimento e pertanto la procedura di gara rimane valida fino alla fase precedente l'aggiudicazione e può essere continuata e conclusa.

Considerato che, in riferimento al principio di pubblicità e trasparenza delle procedure di gara di appalto, ed ai rilievi sopra fatti, appare opportuno proseguire la gara dopo aver reso pubblici gli adempimenti susseguenti, ancora da espletare dopo il presente provvedimento, ovviando alle irregolarità rilevate nelle premesse della determinazione n. 3 del 31 . 1. 2019, ed in modo di consentire agli interessati di assistervi.

## DETERMINA

1) **Di confermare l'annullamento**, in autotutela, con effetti "ex tunc", **della propria determinazione n. 1 del 14 gennaio 2019 di approvazione del verbale di gara del 20 dicembre 2018**, relativo alla Procedura negoziata ex articolo 36, comma 2, lettera c) del d.lgs. 50/2016 inerente l'affidamento dei lavori di "FONDI EX ART. 8 COMMA 4 L.R. 13 / 1997 - PROGRAMMA INTERVENTI 2018 ANNUALITA' 2017 – Interventi di movimentazione materiale e ribottimento di sponda e realizzazione interventi urgenti di eliminazione erosione di sponda Torrente Infernotto e realizzazione protezione spondale in sinistra orografica - CUP D82H18000330005 - CIG 7718781B93" da eseguirsi nel Comune di Barge, **e di aggiudicazione dei predetti lavori alla ditta Geoverde System S.r.l.** con

sede legale in Torino, Corso Massimo d'Azeglio n. 19, dando atto che il motivo dell'annullamento consiste nella inammissibilità dell'offerta della ditta Geoverde System S.r.l. poiché non invitata alla procedura negoziata e non compresa negli elenchi formati dal Comune di Barge sulla base dell'avviso pubblicato il 16 aprile 2018.

**2) Di annullare, in autotutela, la disposizione di cui al secondo comma del dispositivo della determina n. 3 del 31.1.2019.**

3)Di disporre il proseguimento della gara di appalto dei lavori pubblici relativi agli interventi di movimentazione materiale e rimbottimento di sponda e realizzazione interventi urgenti di eliminazione erosione di sponda Torrente Infernotto e realizzazione protezione spondale in sinistra orografica C.U.P : D82H18000330005 - CIG : 7718781B93", indetta con determinazione n. 8 del 6 dicembre 2018.

4)Di stabilire la data del 8 aprile 2019, alle ore 9.30 la successiva seduta di gara in seduta pubblica per la aggiudicazione dell'appalto, previa pubblicazione dell'avviso per dieci giorni, dando modo agli interessati di potervi assistere.

Barge, 27 marzo 2019

IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE  
UNICA DI COMMITTENZA  
Dott. Fausto SARETTI

